



Anno 2020

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 021/020 del 20/01/2020***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

OGGETTO

**DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 43 -
SOSPENSIONE CAUTELARE TEMPORANEA DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.
2087 DEL CODICE CIVILE A SEGUITO DI INIDONEITA' PERMANENTE ALLE**

Copia per la pubblicazione

Il Dirigente
In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

VISTA la nota della Commissione Medica di verifica di Torino pervenuta in data 13/01/2020 con la quale trasmette estratto del verbale n. 0681 del 09/01/2020, comunicando che a seguito di visita medico-legale del dipendente a tempo pieno e indeterminato con qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario "matricola 43" ha espresso il seguente GIUDIZIO MEDICO-LEGALE:

- NON idoneo permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comporti sollecitazione e sovraccarico funzionale dell'apparato locomotore.

RICHIAMATA la determina n. 020 del 17/01/2020 con cui si è richiesto allo Studio Legale Associato Dibitonto Avv. Edmondo, Buffa Avv. Daniela Arrigoni, Avv. Simona Di Vercelli Via Costantino Nigra 2 Vercelli che già in passato si è occupato di analoghe pratiche con piena soddisfazione da parte dell'Ente, avendo tutelato con successo gli interessi della Casa di Riposo opportuno parere legale in merito alle corrette determinazioni di legge da assumere da parte dell'Amministrazione.

RICHIAMATO, nelle more del ricevimento del parere di cui sopra, l'articolo 2087 del Codice Civile "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

PRESO ATTO che la norma richiamata pone, a carico dell'imprenditore, l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti. La responsabilità che deriva dalla violazione degli obblighi disposti dall'art. 2087 è di natura contrattuale [v. Libro IV, Titolo I, Capo II] ma non è escluso un concorso anche di responsabilità extracontrattuale [v. Libro IV, Titolo IX], in quanto il diritto alla salute è un diritto soggettivo assoluto. A presidio del rispetto di tale obbligo vi sono anche norme penali, contenute nel codice penale (artt. 437, 451 c.p.) ed in numerose leggi speciali.

PRESO ATTO delle oggettive condizioni con cui il Dipendente matricola 43 si è presentato al lavoro nella giornata odierna mediante l'ausilio di una stampella e non potendo adibire lo Stesso ad attività lavorative proficue e che abbiano una qualche utilità produttiva compatibili con il suo evidente grave stato di salute stante l'inesistenza oggettiva nella pianta organica dell'Ente di posti di lavoro di pari o inferiore categoria a cui destinare la Dipendente e stante il giudizio medico legale di cui sopra.

RICHIAMATA la numerosa giurisprudenza esistente (es Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15688 del 13 dicembre 2000 - Tribunale di Asti 10 novembre 2006 "La facoltà del datore di sospendere per motivi di "inidoneità sanitaria" un lavoratore dal servizio e dallo stipendio, pur non essendo prevista da alcuna norma propria del "diritto del lavoro" e non essendo contemplata né disciplinata dalla contrattazione collettiva applicabile al caso è ritenuta sussistente dalla giurisprudenza (...). Fondamentale risulta in proposito l'incondizionato obbligo del datore di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro articolo 2087 del cod. civ. Poiché si tratta di norma che renderebbe automaticamente responsabile il datore di un eventuale aggravamento o compromissione della salute del lavoratore addetto a mansioni a lui non confacenti sotto il profilo fisico, risulta giustificato, anche solo dal sospetto di poter cooperare nella lesione dell'integrità fisica del lavoratore la sospensione immediata dello stesso dal lavoro..... la

sospensione è legittima e lo rimane in ogni caso perché, anche in presenza del solo sospetto di causare danni alla salute del lavoratore, ricevendone la prestazione, l'imprenditore è legittimato a rifiutarla".

RITENUTO necessario procedere in merito al fine di evitare nella maniera più assoluta un eventuale aggravamento o compromissione ulteriore dello stato di salute del Dipendente matricola 43 disponendo la sospensione cautelare immediata dello stesso dal servizio a tutto il giorno 25/01/2020 nelle more del ricevimento del parere legale richiesto che consenta all'Amministrazione di adottare le opportune determinazioni conseguenti.

DATO ATTO che al Dipendente nel corso del periodo di sospensione temporanea dal servizio a titolo cautelare sarà riconosciuta la retribuzione fissa prevista in casi malattia.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui al preambolo, che si richiamano integralmente, alla sospensione cautelare temporanea dal servizio ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile del Dipendente matricola 43 per il periodo 20/01/2020 a tutto il giorno 25/01/2020.

2) DI RICONOSCERE al medesimo dipendente nel corso del periodo di sospensione cautelare l'importo della retribuzione fissa prevista in casi malattia senza che tale periodo venga computato come tale (cioè "malattia").

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 021/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 21/01/2020 al 04/02/2020

Al numero 031/2020 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 20/01/2020

Il DIRIGENTE

Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 20/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 20 gennaio 2020